

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1918 del 12/04/2017
Oggetto	Concessione relativa ad attraversamento e parallelismo del corso d'acqua Rio Bolzanino mediante tubo guida corrugato e tubo in polietilene del diametro di massimo 100 mm per la realizzazione di un allaccio idrico privato mediante occupazione di area demaniale in loc. S. Cassiano nel comune di Forlì (FC), individuata catastalmente al foglio n. 164, fronte particelle n. 319-321 - FC15T0041
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1982 del 12/04/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno dodici APRILE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l' art 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- la deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003, n.350, "Approvazione del Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 18/12/2015 assunta a prot. PGDG/2016/0005549 del 08/01/2016, il sig. Bassi Juri, CF BSSJRU74M31D704I, residente in via Caprera n. 24 nel comune di Forlì (FC), corredata degli elaborati tecnici, ha chiesto la concessione relativa alla realizzazione di un allacciamento idrico privato mediante occupazione di area demaniale per attraversamento e parallelismo del corso d'acqua Rio Bolzanino con tubo guida corrugato e tubo in polietilene del diametro massimo di 100 mm, nel comune di Forlì, località San Cassiano come da documentazione agli atti;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 31 del 10/02/2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico ricevuto da questa agenzia con PGDG/2016/0005502 del 11/08/2016 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con il quale sono state indicate le prescrizioni cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

PRESO ATTO che il richiedente ha ottenuto e presentato, contestualmente alla domanda di concessione, il benestare da parte dei proprietari privati sul cui terreno l'opera di allaccio idrico insiste.

#### CONSIDERATO

- che la richiesta con le modifiche tecniche apportate è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la

sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna come risulta dal Nulla Osta Idraulico reso ai sensi R.D. 523/1904;

- che l'area interessata dall'istanza non si trova in Area Protetta o zona SIC/ZPS;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
  - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
  - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2017 pari a € 300,30;
  - c) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 300,30 a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora al termine della Concessione risultassero adempiuti tutti i relativi obblighi;

RITENUTO

- di assentire sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, la concessione relativa ad occupazione di area demaniale per attraversamento e parallelismo del corso d'acqua Rio Bolzanino con tubo guida corrugato e tubo in polietilene del diametro massimo di 100 mm, nel comune di Forlì, località San Cassiano, per realizzare un allacciamento idrico privato, come descritto nella documentazione agli atti;
- di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2027;
- di fissare il canone del 2017 in € 300,30;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere al sig. Bassi Juri, CF BSSJRU74M31D704I, residente in via Caprera n. 24 nel comune di Forlì (FC),

la concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, ad occupazione di area demaniale per attraversamento e parallelismo del corso d'acqua Rio Bolzanino con tubo guida corrugato e tubo in polietilene del diametro massimo di 100 mm, nel comune di Forlì, località San Cassiano, per realizzare un allacciamento idrico privato, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo;

2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2027;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione siano inoltrate sia a questa Agenzia che dall' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di stabilire nella misura di € 300,30 il canone annuale, dando atto che l'annualità 2017 è stata versata;
6. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento sul conto corrente IT25R0760102400001018766707 intestato a STB - Romagna e che il canone sarà aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;
7. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in € 300,30 è stato versato;
8. che sono state introitate le spese di istruttoria per un importo pari a € 75,00;
9. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200;
10. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
11. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a

terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

12. che l'originale del presente atto e del disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
13. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'avv. Donatella Eleonora Bandoli;
14. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa;
15. di stabilire:
  - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
  - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
  - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
  - di pubblicare il presente atto sul B.U.R.E.R.T.;
  - di notificare il presente atto al sig. Bassi Juri.

Il Responsabile Area Coordinamento  
Rilascio Concessioni

(Dott. Giuseppe Bagni)  
originale firmato digitalmente

## **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, pratica FC15T0041; a favore del Sig. Bassi Juri, CF BSSJRU74M31D704I, residente in Via Caprera, n 24, Forlì, (FC).

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'attraversamento e il parallelismo del corso d'acqua Rio Bolzanino mediante tubo guida corrugato e tubo in polietilene del diametro di massimo 100 mm per la realizzazione dell'allaccio idrico privato, sito nel comune di Forlì (FC), in loc. S. Cassiano. L'area demaniale è posta a fronte del mappale 319-321 n. 164 particelle n. 319 e 321;

L'opera in oggetto è individuata nell'elaborato grafico allegato alla richiesta di concessione, agli atti dell'Amministrazione concedente.

### **Articolo 2**

#### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2027.

### **Articolo 3**

#### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

b. Il canone per l'anno 2017 è fissato in € 300,30.

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 8, co 2 della L.R. 2/2015. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del Concessionario, è pari ad € 300,30. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti gli obblighi connessi alla concessione.

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di eventuale registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Articolo 4**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.

d. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

e. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

f. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte della pubblica amministrazione competente.

g. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

h. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

i. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere.

j. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

k. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

l. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite ai sensi del comma 1, art. 21, L.R. 7/2004.

## **Articolo 5**

### **OBBLIGHI E CONDIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

1. I lavori dovranno iniziare posteriormente alla data di adozione della determina di concessione.

2. Le date di inizio e di fine lavori dovranno essere comunicate, anche per le vie brevi, con almeno 5 giorni di preavviso, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Area Romagna.

3. L'esecuzione delle opere dovrà concludersi entro 3 anni dalla data di adozione della determina di concessione, salvo eventuale proroga.

4. L'esecuzione delle opere è soggetto alle seguenti prescrizioni: mantenimento della piena officiosità dell'opera idraulica e dell'alveo, così come autorizzato, mediante rimozione di detriti (legname ecc..) potenzialmente accumulati, ad esclusione dei sedimenti (vedi specifica p.to 7).

5. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile sorveglierà l'esecuzione dei lavori e potrà prescrivere, in ogni momento, le misure tecniche e le modalità operative che riterrà necessarie per la tutela del regime idraulico del corso d'acqua.

6. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.

7. Ogni variazione delle opere oggetto della presente richiesta nonché qualsiasi successivo intervento dovranno essere preventivamente autorizzati da ARPAE previo nulla osta da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ad eccezione degli interventi di manutenzione di cui al successivo punto 10. Nel caso in cui venissero autorizzati dall'amministrazione competente lavori nell'alveo del corso d'acqua, dovrà essere acquisito il parere previsto dall'art. 9, L.R. 11/2012.

8. I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze; qualsiasi altro materiale di risulta, invece, quali ramaglie o materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e smaltito secondo la normativa vigente.

9. Il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti ai lavori o all'intervento oggetto della presente richiesta sono a carico del concessionario, che è responsabile, altresì, di tutti gli aspetti concernenti la sicurezza dei lavori autorizzati e la prevenzione degli infortuni.

10. È compito del richiedente di ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

11. A seguito dell'adozione del provvedimento di concessione che sarà rilasciato da ARPAE, si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta da inviare ad ARPE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, i soli lavori necessari a mantenere la sezione idraulica libera e pulita da vegetazione, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque e la manutenzione ordinaria dell'opera realizzata e di pulizia del tratto interessato dall'attraversamento, estesi per almeno 10 metri a monte ed a valle dello stesso. Lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente.

12. I tagli manutentori di vegetazione arborea nell'alveo fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione dovrà essere smaltito secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per le opportune prescrizioni.

13. La scrivente amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere nel periodo di vigenza della concessione gli interventi di manutenzione di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.

14. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile o da ARPAE secondo le indicazioni che verranno impartite.

15. Il percorso della linea dovrà essere indicato da nastro monitore interrato e da apposite palline con tabelle segnaletiche posizionate in accordo con l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Area Romagna, in modo da non creare intralcio alla manutenzione. Sulle tabelle dovranno essere riportati gli estremi della concessione: intestatario, oggetto, data e n.ro Atto e scadenza.

16. L'attraversamento dovrà essere posizionato a profondità di sicurezza e protetto con ogni cautela al fine di prevenire sifonamenti, erosioni e cedimenti di sponde e/o argini.

17. In caso di necessità di intervento urgente di riparazione di guasti agli impianti, il concessionario è tenuto a dare all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e ad ARPAE, anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta.

## **Articolo 6**

### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, ARPAE si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto.

## **Articolo 7**

### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

## **Articolo 8**

### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con

le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
(luogo) (data)

Per accettazione  
IL RICHIEDENTE:

\_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**